


STa
TU
TO

Associazione
Artigiani
Confartigianato
Chioggia



“Dobbiamo partecipare attivamente e nel maggior numero possibile alla vita della nostra Associazione che è alla base del conseguimento di tutte le nostre aspirazioni per la risoluzione dei nostri problemi”

Raimondo Penzo



Associazione
Artigiani
Confartigianato
Chioggia

approvato dall'Assemblea dei Delegati
in data 17 giugno 2013
alla presenza del notaio
dott. Alessandro Caputo

Sono trascorsi quasi settanta anni da quel 3 agosto 1945 che vide nascere l'Associazione Artigiani di Chioggia e la sua longevità è data anche dalla presenza di regole chiare e condivise che ordinano la vita sociale degli associati.

Lo statuto è il fondamento dell'Associazione Artigiani, ma come ogni legge scritta dagli uomini necessita di tanto in tanto di essere rivisto in quanto incarna il segno dei tempi, gli usi e le abitudini dei suoi associati, la cultura di persone che si arricchisce di contenuti e di valori al seguirsi delle generazioni.

Dopo 14 anni dalla sua ultima revisione, il nostro statuto necessitava di un adeguamento culturale, di essere attuale e di interpretare nuove realtà che si sono venute a creare nell'arco degli anni.

Metter mano allo statuto è stato un lavoro complesso e difficile che ha richiesto uno sforzo notevole da parte di tutti i componenti dell'Associazione che lo hanno letto, studiato, discusso e approvato.

Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo lavoro, l'ultimo atto di questo mio mandato che ha voluto consegnare ai futuri delegati un'Associazione moderna e rinnovata sin dalle sue fondamenta.

Chioggia, 17 giugno 2013

Il presidente
Sandro Grego



a



Sommario degli articoli

Presentazione	pag. 5
Articolo 1 - Costituzione	pag. 11
Articolo 2 - Scopi	pag. 11
Articolo 3 - Adesione Unione Prov.le Artigiani	pag. 13
Articolo 4 - Soci	pag. 14
Articolo 5 - Adesione all'Associazione	pag. 15
Articolo 6 - Diritti Sociali	pag. 15
Articolo 7 - Perdita della qualità di Associato	pag. 16
Articolo 8 - Organi dell'Associazione	pag. 18
Articolo 9 - Organizzazione delle Categorie	pag. 18
Articolo 10 - Competenze dell'Assemblea di Categoria	pag. 21
Articolo 11 - Elezione organi della categoria	pag. 21
Articolo 12 - Capo Categoria e Vice-Capo Categoria	pag. 21
Articolo 13 - Assemblea Generale dei Delegati	pag. 22
Articolo 14 - Avviso convocazione Assemblea dei Delegati	pag. 23



Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea dei Delegati	pag. 24
Articolo 16 - Assemblea Generale dei Soci	pag. 24
Articolo 17 - Gruppi Movimenti	pag. 25
Articolo 18 - Consiglio Direttivo	pag. 26
Articolo 19 - Compiti Consiglio Direttivo	pag. 26
Articolo 20 - Modalità convocazione Consiglio Direttivo	pag. 28
Articolo 21 - La Giunta Esecutiva	pag. 30
Articolo 22 - Compiti della Giunta Esecutiva	pag. 30
Articolo 23 - Presidente	pag. 31
Articolo 24 - Compiti del Presidente	pag. 32
Articolo 25 - Vice-Presidente	pag. 33
Articolo 26 - Tesoriere	pag. 33
Articolo 27 - Collegio dei Revisori	pag. 34
Articolo 28 - Collegio dei Proviviri	pag. 34
Articolo 29 - Durata delle cariche sociali	pag. 36
Articolo 30 - Decadenza, revoca e sospensione dalle cariche sociali	pag. 37
Articolo 31 - Il segretario	pag. 38



Articolo 32 - Vice-segretario	pag. 39
Articolo 33 - Fondo Comune dell'Associazione	pag. 40
Articolo 34 - Esercizio Contabile	pag. 41
Articolo 35 - Investimenti di capitali e gestione economica finanziaria	pag. 41
Articolo 36 - Gratuità delle cariche sociali	pag. 41
Articolo 37 - Modifiche statutarie	pag. 41
Articolo 38 - Recesso dell'adesione all'UPA	pag. 42
Articolo 39 - Scioglimento dell'Associazione	pag. 42
Articolo 40 - Richiami al codice civile	pag. 42
Articolo 41 - Effetto dello statuto	pag. 42
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL GIORNO 17 GIUGNO 2013	pag. 43
Revisione dello statuto	pag. 45

a



È costituita l'Associazione denominata “**Associazione Artigiani Chioggia**” con sede in Chioggia, la quale assorbe le denominazioni precedenti.

L'attività dell'**Associazione Artigiani Chioggia** ha avuto inizio il 3 agosto 1945 e non viene fissato alcun limite alla sua durata.

L'**Associazione Artigiani Chioggia** è una libera organizzazione delle politiche sindacali, apartitica, autonoma e indipendente.

Non ha scopi di lucro e non può distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- a) rappresentare le imprese associate promuovendone l'organizzazione e la loro solidale collaborazione;
- b) promuovere e curare la tutela generale delle imprese associate attraverso lo studio e la risoluzione dei problemi sindacali ed economici che, direttamente o indirettamente, le riguardano per contribuire a sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della società e dell'economia;
- c) favorire il progresso economico, tecnico, artistico e sociale promuovendo e appoggiando iniziative atte a migliorare ed ad incrementare la produzione delle im-

Articolo 1 Costituzione

Articolo 2 Scopi



- prese associate ed il loro collocamento sul mercato;
- d) Tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale, stipulando accordi, contratti di lavoro e collaborando a risolvere vertenze individuali e collettive;
 - e) promuovere e attuare, tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, qualsiasi iniziativa che tenda a fornire, anche alle singole imprese associate, la consulenza e l'assistenza per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti la loro organizzazione, gestione e sviluppo.

In questo ambito l'**Associazione Artigiani Chioggia** presta alle imprese associate, direttamente o tramite le strutture collegate, partecipate, o controllate, apposite attività di consulenza ed assistenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di formazione, di informazione e di assistenza politico/legale e in particolare, tra l'altro, in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, bancaria, creditizia, assicurativa e ambientale, nonché in materia di lavoro, previdenziale e assistenziale, e quanto altro può necessitare al loro sviluppo e/o alla loro gestione. Tali attività potranno essere esercitate anche mediante la relativa tenuta e scritturazione materiale dei registri e modulistica obbligatoria e ogni altro documento previsto dalle attuali o future norme che i competenti Organi dovessero



emanare per l'osservanza di leggi fiscali, tributarie, del lavoro, nonché l'eventuale assistenza in giudizio presso le competenti commissioni tributarie, ecc...

f) designare e nominare propri rappresentanti presso tutti gli Enti, Organizzazioni e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell'**Associazione Artigiani**

Chioggia

g) svolgere tutti gli altri compiti che, in armonia con il presente Statuto, con suoi eventuali regolamenti e con le direttive degli organi sociali responsabili, siano diretti al conseguimento dei fini generali e particolari di difesa e di tutela degli interessati e della dignità del lavoro artigiano e delle piccole e medie imprese.

L'Associazione Artigiani Chioggia può partecipare, promuovere e/o costituire, organismi, enti, partenariati internazionali e società come strumento per il raggiungimento degli scopi sociali e assumere partecipazioni in qualsiasi altro ente, organismo e società avente scopi compatibili con quelli dell'Associazione.

Può inoltre procedere a compravendite e affitti di imprese commerciali in genere anche con gestione diretta nei casi in cui tali operazioni possono contribuire, anche in materia indiretta e complementare, al raggiungimento delle finalità della Associazione Artigiani Chioggia.



Articolo 3
Adesione
Unione
Provinciale
Artigiani

L'**Associazione Artigiani Chioggia**, aderisce all'Unione Provinciale Artigiani Venezia e, tramite essa, alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato). Può ritirare l'adesione all'U.P.A. (Unione Provinciale Artigiani) di Venezia ed aderire ad altra organizzazione sindacale, previa delibera dell'assemblea dei delegati, previa riunione delle singole categorie.

Articolo 4
Soci

Possono aderire all'**Associazione Artigiani Chioggia**, in qualità di associati:

- tutte le imprese artigiane riconosciute come tali dalle leggi vigenti e dalle direttive dell'Unione Europea, siano esse individuali o societarie;
- le piccole e medie imprese secondo l'accezione europea dei settori produttivi, commerciali e dei servizi;
- le imprese del turismo, dei servizi e del terziario;
- i lavoratori autonomi e le cooperative dei settori citati;
- le aggregazioni di imprese di cui alle precedenti lettere.

È sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Persone e/o enti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'artigianato e dell'imprenditoria possono essere nominati "soci onorari" e/o "Presidenti onorari" dell'**Associazione Artigiani Chioggia**.

I soci onorari e i Presidenti onorari non hanno diritti sociali.



La volontà di adesione all'**Associazione Artigiani Chioggia** per le imprese che volontariamente intendono associarsi avviene mediante sottoscrizione della scheda, previa visione dello Statuto Sociale.

Con l'adesione si acquisisce così il diritto a partecipare alla vita associativa.

L'adesione è valida fino al termine di ciascun anno solare e, per gli anni successivi alla prima iscrizione, si intenderà volontariamente rinnovata dalla data dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

L'**Associazione Artigiani Chioggia** ha facoltà di agire in giudizio nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento delle quote associative e/o dei servizi resi.

La qualità di associato è intrasmissibile.

La quota associativa non è rivalutabile.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti gli associati iscritti e in regola con il versamento delle quote associative.

Spetta a tutti gli associati il diritto :

- di avvalersi dell'assistenza e dei servizi predisposti dall'Associazione delle strutture ad essa collegate, partecipate e controllate;
- di partecipare alla vita associativa;
- di intervenire alle assemblee degli associati e di esprimere liberamente il proprio pensiero sulla linea sinda-

Articolo 5 Adesione all'Associazione

Articolo 6 Diritti Sociali



cale, sulle iniziative e su tutte le questioni inerenti alla vita dell'Associazione.

L'associato è tenuto all'osservanza delle norme statutarie e ai regolamenti. Inoltre è tenuto al rispetto delle decisioni degli organi associativi.

Articolo 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'**Associazione Artigiani Chioggia**
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per assoggettamento alla condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito;
- d) espulsione.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari essi sono previsti secondo le seguenti modalità:

il socio che viola le norme dello Statuto, del Regolamento e le direttive sociali, che non è in regola con il pagamento delle quote associative, o compie atti d'indegnità, è passibile di:

- censura scritta;
- espulsione.

I provvedimenti di censura e/espulsione possono essere proposti al Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, dalla giunta o dal consiglio direttivo per le suddette motivazioni:

- a) compimento di atti che abbiano arrecato grave nocumento agli interessi morali e/o materiali dell'Associazione;



- b) condanna penale passata in giudicato dell'associato o dei suoi rappresentanti, ovvero applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) violazione delle norme statutarie o altri gravi motivi.

I provvedimenti di censura ed espulsione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati per iscritto, dal Presidente, all'interessato, indicando le motivazioni.

Contro il provvedimento, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla data della notifica al Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualità di associato comporta l'automatica decadenza dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione, ma non esonera dall'assolvimento degli impegni assunti.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione delle quote associative versate.



Articolo 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) le Assemblee di Categoria;
- b) l'Assemblea Generale dei Soci;
- c) Assemblea dei Delegati
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) la Giunta Esecutiva;
- f) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- g) il Collegio dei Sindaci/Revisori;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9 Organizzazione delle Categorie

Le categorie sono distinte singolarmente o in gruppi e ogni categoria o gruppo di categorie sarà presente in Consiglio con capo e vice-capo con la carica elettiva di consigliere.

Le categorie sono individuate in base:

- alle caratteristiche omogenee delle singole attività,
- a una significativa rappresentatività numerica,
- all'organizzazione provinciale delle categorie economiche.

Spetta al consiglio direttivo, su proposta della Giunta esecutiva, deliberare la costituzione di nuove categorie, l'accorpamento o la soppressione di quelle ritenute non funzionali. Le categorie, tramite i loro Organi, operano per la promozione e lo sviluppo del comparto ed in forma autonoma per quanto riguarda la parte tecnico-organizzativa sempre che questo non comporti impegno finanziario.

Ogni loro attività/iniziativa deve uniformarsi alla politica sindacale dell'Associazione.



Sono organi della categoria:

- il Presidente di Categoria,
- il Vice-Presidente di Categoria
- Delegati di Categoria.

L'Assemblea di categoria viene convocata dal Presidente dell'associazione e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta venga chiesto:

- dal capo mestiere
- da almeno un terzo degli associati della categoria medesima o gruppo di categorie di mestiere.

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale e con l'indicazione dell'ordine del giorno. L'invito deve essere trasmesso a cura della segretaria almeno sette giorni prima da quello indicato per la convocazione.

L'invito telegrafico o mediante strumenti elettronici deve essere inviato almeno 48 ore prima da quello indicato per la convocazione.

In prima convocazione l'assemblea di categoria, sarà valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione da indirsi mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea di categoria, sarà valida con la presenza di un numero di soci non inferiore a tre.

In seconda convocazione per il gruppo di categorie di mestiere, la validità è riferita al 10% degli aderenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Ogni socio avente diritto e impedito può farsi rappresen-



tare mediante delega scritta da altro socio della stessa categoria.

Ogni socio non potrà usufruire che di una delega.

Le delibere dell'Assemblea di categoria o di gruppo di categorie di mestiere, che contrastano o investono problemi di carattere generale, possono essere revocate dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni devono avvenire per scrutinio palese.

Le deliberazioni concernenti persone saranno prese sempre per scrutinio segreto.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le Assemblee di categoria o gruppi di categorie di mestiere, per l'elezione del capo e vice-capo categoria, sono valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci.

In seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di cinque soci, fino a 50 aderenti, e, per le categorie o gruppi di categorie di mestiere superiori ai cinquanta aderenti, il numero dei soci dovrà essere pari al 10% del totale degli aderenti.

Il Presidente del sindacato provinciale di categoria potrà essere invitato personalmente o tramite suo delegato alle assemblee di categorie o gruppo di categorie di mestiere, in ogni caso, obbligatoriamente una volta l'anno.



Le competenze dell'assemblea di categoria sono :

- a) l'esame dell'attività svolta dagli organi direttivi mandamentali dell'Associazione;
- b) l'esame dei problemi economici, sindacali e sociali specifici del settore di competenza;
- c) eleggere i delegati all'Assemblea Generale dell'Associazione;
- d) eleggere i delegati all'Assemblea del corrispondente Sindacato Provinciale dell'Unione a norma dello statuto dell'Unione medesima;

L'elezione dei rappresentanti della categoria avverrà secondo le modalità previste dal regolamento elettorale approvato dal consiglio direttivo.

Il capo categoria e il vice-capo categoria vigilano sull'andamento della propria categoria o gruppo di categorie di mestiere, tenendone informato il presidente e promuovono la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione.

Il capo categoria e il vice-capo categoria rappresentano la categoria o gruppo di categorie di mestiere nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In caso di cessazione della carica per motivi vari, il capo mestiere sarà automaticamente sostituito dal vice-capo mestiere.

In tale fase il vice-capo mestiere sarà sostituito dal socio

Articolo 10 **Competenze** **dell'Assemblea** **di Categoria**

Articolo 11 **Elezione organi** **della categoria**

Articolo 12 **Capo Categoria** **e Vice-Capo** **Categoria**

che in sede di elezione per le nuove cariche sociali ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Successivamente nel caso di ulteriori vacanze, il capo mestiere ed il vice-capo mestiere saranno automaticamente sostituiti dai soci che in sede di elezioni per le nuove cariche hanno ottenuto maggiori preferenze.

Tali sostituzioni, comunque, devono essere ratificate entro 60 (sessanta) giorni dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 **Assemblea** **Generale** **dei Delegati**

L'Assemblea Generale dei delegati dell'Associazione è presieduta dal presidente dell'Associazione.

È composta dai capi, vice-capi e delegati eletti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale, nel numero di uno ogni dieci organizzati o frazione non inferiore a cinque, in perfetta regola con il tesseramento dell' anno solare precedente a quello di convocazione sino alla data del 30 aprile.

Dopo la data del 30 aprile dovrà essere in perfetta regola con il versamento della relativa quota sociale annua dell'anno in corso.

Si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno entro il 30 giugno.

Può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto (1/4) dei delegati.



Articolo 14

Avviso convocazione Assemblea dei Delegati

L'avviso di convocazione è fatto mediante l'invito personale con l'indicazione dell'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza o rappresentanza di tutti i delegati.

In seconda convocazione da indirsi mezz'ora dopo la prima, l'assemblea è valida con la presenza o rappresentanza di metà più uno dei delegati.

In sede straordinaria, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida con la presenza o rappresentanza del 75 % (settantacinque per cento) dei delegati.

Ogni delegato potrà con atto scritto farsi rappresentare in assemblea da altro delegato.

Ogni delegato non potrà assumere più di una rappresentanza.

Per l'accertamento della validità delle assemblee il compito va riferito al totale dei delegati convocati dal Consiglio Direttivo in carica effettiva all'atto della convocazione.

All'Assemblea generale dei delegati potranno partecipare, con voto consultivo, tutti gli artigiani esercenti i diritti sociali.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le votazioni dovranno avvenire - di regola - a scrutinio palese, salvo non sia diversamente disposto dai componenti l'assemblea.



Articolo 15
Compiti
dell'Assemblea
dei Delegati

All'Assemblea Generale dei Delegati compete:

in sede ordinaria:

- a) l'elezione dei delegati all'Assemblea Provinciale dell'Unione secondo le modalità previste dallo stesso statuto dell'Unione medesima;
- b) l'esame dei problemi inerenti l'artigianato e delle attività svolte dagli organi direttivi dell'Associazione;
- c) l'esame dei problemi interessanti la vita dell'Associazione nonché la determinazione delle direttive di massima;

in sede straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 16
Assemblea
Generale
dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo massimo dell'Associazione e si riunisce per Statuto una volta ogni tre anni. È composta da tutti gli associati in perfetta regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione, sino al 30 aprile, e da tutti i nuovi associati che hanno aderito all'associazione con il pagamento della quota sociale successivamente alla data del 1° gennaio.

Dopo la data del 30 aprile l'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti gli associati, in perfetta regola con il tesseramento dell'anno in corso.



Può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli associati.

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato secondo le modalità previste dalla convocazione dell'assemblea dei delegati.

L'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno devono essere esposti in pubblico nella Sede Sociale almeno (15) quindici giorni prima.

In seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima Assemblea è valida con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il caso che non si debba mettere ai voti lo scioglimento dell'Associazione, per cui sarà necessaria la presenza della metà più uno degli associati.

L'Associazione può costituire al suo interno Gruppi o Movimenti che esprimono significativa rappresentatività di interessi o di bisogni in relazione agli scopi.

La loro costituzione, il loro ordinamento e le modalità di partecipazione alla vita associativa sono deliberati dal consiglio direttivo mediante approvazione opportuno regolamento.

Articolo 17 **Gruppi** **Movimenti**



Articolo 18
Consiglio
Direttivo

Il Consiglio Direttivo Mandamentale è composto da:

- il presidente ed il vice-presidente categoria,
- dai rappresentati dei gruppi costituiti all' interno dell'organizzazione al cui il consiglio direttivo avrà dato delega di partecipazione,
- dall'eventuale ex-presidente dell'associazione che ha concluso il mandato con l'ultimo rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 19
Compiti
Consiglio
Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione, salve le competenze esclusive degli altri organi dell'Associazione.

In particolare, Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dall'Assemblea Generale o dalla Giunta Esecutiva;
- b) esamina e ratifica le decisioni o provvedimenti della Giunta Esecutiva e/o del Presidente;
- c) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
- d) fissa la quota sociale annuale;
- e) delibera su tutte le questioni di straordinaria amministrazione.
- f) approva il bilancio preventivo, consuntivo, l' eventuale Bilancio Sociale ed Etico dell'Associazione;



- g) nomina, revoca o sospende, anche su proposta della Giunta Esecutiva, il Segretario della Associazione.
- h) nomina la commissione o le commissioni che si rendessero necessarie per lo studio di determinati problemi;
- i) delibera l'esclusione degli associati;
- l) approva i regolamenti interni ritenuti necessari per disciplinare procedure e/o attività riguardanti l'organizzazione interna e la vita associativa.
- m) delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita, conferimento di beni immobili di proprietà della Associazione;
- n) delibera l'apertura di sedi distaccate e/o rappresentanze per il conseguimento degli scopi sociali;
- o) delibera la costituzione di specifici enti, partenariati internazionali, società, centri di assistenza, forme associative o professionali, aderisce ad organismi già esistenti ed istituisce propri uffici decentrati di consulenza sindacale, amministrativa, fiscale, tecnica, legale, assicurativa, finanziaria, previdenziale, creditizia, ecc. a favore delle imprese associate;
- p) delibera, anche su proposta della Giunta Esecutiva, la costituzione di nuove categorie e la soppressione di quelle ritenute non funzionali, nonché la costituzione e la soppressione dei vari gruppi;
- q) nomina i componenti del Collegio dei Revisori
- r) nomina il Collegio dei Proviviri;



- s) nomina “Soci Onorari” e/o “Presidenti onorari” dell’Associazione;
- t) designa i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Commissioni, Amministrazioni e Società;
- u) determina l’ammontare del rimborso spese o dell’indennità di carica sotto forma di gettone di presenza, in conformità alle normative vigenti;
- v) conferisce, e revoca procure generali o speciali.

Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri, eventualmente conferendo apposita procura generale o speciale, ad uno o più dei suoi componenti, alla Giunta Esecutiva o al Presidente, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.



Articolo 20 **Modalità** **convocazione** **Consiglio** **Direttivo**

La prima riunione del Consiglio Direttivo dopo le elezioni è convocata entro 30 giorni dal Consigliere anziano per età e presieduta dallo stesso fino alla elezione del nuovo Presidente.

Salvo quanto precede, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano, e si riunisce su convocazione del medesimo almeno ogni tre mesi.

Il Presidente è inoltre tenuto a convocare senza ritardo il Consiglio Direttivo ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Revisori entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

La convocazione del Consiglio Direttivo si effettua mediante invito personale con l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede e dell'ora di convocazione, spedito almeno sette giorni prima della riunione, mediante posta, fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve essere corredato di tutti i documenti da esaminare nel corso della riunione.

Le riunioni sono valide con la partecipazione in prima convocazione di tutti i consiglieri e in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima e comunque non oltre il giorno successivo non festivo o prefestivo, con la partecipazione della metà più uno dei consiglieri medesimi.

Ogni consigliere ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto presenti, in proprio o per delega.

Ogni consigliere potrà, con atto scritto, farsi rappresentare in Consiglio da altro consigliere.

Ogni consigliere non potrà assumere più di una delega.

Possono partecipare con funzioni meramente consultive alle riunioni del Consiglio, su invito del Presidente, esperti in particolari problemi.

Le sedute del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede dell'Associazione e possono essere audio o video registrate, in conformità all'art. 24 lett. h) del D. Lgs. 196/2003.



Articolo 21 **La Giunta** **Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente, da cinque componenti eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Si riunisce presso la sede dell'Associazione almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti, entro 10 giorni dalla richiesta.

Per la convocazione, la tenuta delle riunioni, la validità delle delibere della Giunta Esecutiva, valgono le norme previste per il Consiglio Direttivo.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, dal componente di Giunta più anziano di età.

La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.

Si auspica che chi esercita un ruolo di responsabilità nei riguardi dei soci si avvalga dei servizi offerti dall'Associazione o dall'azienda servizi collegata.

Articolo 22 **Compiti** **della** **Giunta** **Esecutiva**

La Giunta Esecutiva provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione e all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché ad operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.

In particolare, la Giunta Esecutiva:

1. sovrintende al buon funzionamento degli uffici dell'Associazione e delle strutture e società collegate, nonché alla gestione amministrativa e contabile ordinaria dell'Associazione;
2. indica al Consiglio Direttivo i settori d'intervento fondamentali per l'attività sindacale dell'Associazione;
3. predispone il rendiconto economico-finanziario preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
4. redige e presenta annualmente al Consiglio Direttivo la bozza di bilancio sociale dell'attività istituzionale svolta;
5. propone al Consiglio Direttivo la costituzione e la soppressione di nuove categorie e dei vari gruppi sociali;
6. propone al Consiglio Direttivo i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Commissioni, Amministrazioni e Società;
7. propone al Consiglio la costituzione di nuove sedi o recapiti e di quant'altro sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze organizzative per il buon funzionamento dell'Associazione;
8. propone al Consiglio Direttivo la nomina dei soci e dei Presidenti onorari;
9. propone al Consiglio Direttivo l'assunzione e la sostituzione del Segretario e del vicesegretario;



Articolo 23 Presidente

10. propone al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni che si rendessero necessarie per lo studio di determinati problemi di propria competenza;
11. delibera la nomina di persone estranee all'Associazione per particolari questioni di ordine tecnico e professionale.

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di una sua assenza od impedimento, le mansioni ad esso spettanti vengono esercitate dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, ed in caso di assenza od impedimento di ambedue, dal componente più anziano di età associativa presente in giunta associativa.

Articolo 24 Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Delegati, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva.

In caso di comprovata ed eccezionale necessità e urgenza, il Presidente può, con l'assistenza del Vice Presidente e del Segretario esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di quest'ultimo delle eventuali decisioni prese, con apposita riunione del Consiglio Direttivo da convocarsi non oltre i successivi 20 giorni.

In occasione della elezione dei componenti la Giunta



Esecutiva, il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio una propria rosa di nomi che ritiene utili per l'amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di Presidente dell'Associazione è incompatibile con:

- cariche di natura politica a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- cariche di natura associativa in organizzazioni concorrenziali.

Il potere di spesa del presidente viene regolato dal regolamento amministrativo approvato dal consiglio direttivo.

Il vice-Presidente viene eletto secondo le medesime modalità del presidente.

Egli assiste il presidente nel ruolo di rappresentanza dell'associazione e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, ad esclusione dei componenti la Presidenza e la Giunta Esecutiva. Il Tesoriere sovrintende, in conformità delle deliberazioni sociali e delle direttive del Presidente, alla amministrazione ed a tutti gli atti della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Controlla la contabilità e la documentazione delle spese.

Articolo 25 **Vice-Presidente**

Articolo 26 **Tesoriere**



Articolo 27 **Collegio** **dei Revisori**

Il consiglio direttivo elegge il Collegio Sindacale che è composto da 3 (tre) componenti e da due supplenti scelti tra gli associati. Il Collegio dei Revisori dura in carica per 4 esercizi ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese ed effettua il controllo contabile del bilancio con la presentazione della relazione consuntiva annuale, allegata al relativo conto consuntivo.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Associazione per gli aspetti di competenza.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno 4 volte l'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui il Consiglio Direttivo sarà chiamato ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

Il Collegio dei Revisori può essere periodicamente invitato in Giunta o in Consiglio a relazionare sull'andamento dell'Associazione.

Articolo 28 **Collegio** **dei Probiviri**

Il Collegio dei probiviri viene eletto dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra persone estranee alla categoria artigiana. I membri effettivi eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio. Il Collegio dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.



Il Collegio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualsiasi controversia tra le strutture organizzative e/o soci, su richiesta dei medesimi, su tematiche pertinenti l'associazione è obbligatoriamente devoluta al Collegio dei Probiviri che svolge le funzioni di magistratura interna secondo le modalità appresso precisate:

- a) nelle controversie tra i soci dell'Associazione svolge il tentativo obbligatorio di conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dalla segnalazione del Presidente, comunicandone l'esito al Presidente stesso, alla Giunta Esecutiva e ai soci che hanno richiesto l'intervento;
- b) nel caso in cui detto tentativo abbia esito negativo si procede secondo le norme del C.P.C. sull'arbitrato assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive per esporre le proprie repliche;
- c) esprimere eventuali pareri su richiesta degli Organi Statutari.

Una volta investito della controversia, direttamente o attraverso il Presidente, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni procede ad un tentativo di conciliazione della controversia.

Nello svolgimento della sua attività può assegnare alle parti dei termini per la produzione di documentazione o



il deposito di scritti difensivi. Dell'esito del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene trasmesso al Presidente ed alla Giunta Esecutiva.

Il compenso dei componenti del Collegio Arbitrale viene posto a carico della parte soccombente ovvero a carico di entrambe le parti, in tutto o in parte, qualora ricorrano giusti motivi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

Articolo 29

Durata delle cariche sociali

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni.

I membri della Giunta Esecutiva e il Presidente durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che ha provveduto all'elezione.

I titolari di cariche sociali sono rieleggibili senza limiti, con l'eccezione del Presidente che non può essere rieletto in tale ruolo per più di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo o assenza prolungata per malattia, saranno sostituiti dal consiglio direttivo secondo le procedure previste dallo statuto.



I membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e il Presidente decadono dalla carica in caso di:

- a) assoggettamento alla condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- d) perdita della qualità di associato;

Possono inoltre essere revocati dalla carica in caso di:

- a) assenza non giustificata per tre volte consecutive alle riunioni degli organi di appartenenza;
- b) morosità nei confronti dell' Associazione e degli organismi ad essa collegati o che non è in regola con il versamento della quota associativa;
- c) elezione in una carica ad altra associazione di categoria che svolge attività in concorrenza con quella dell'Associazione
- d) compimento di atti che abbiano arrecato grave nocumento agli interessi morali e/o materiali dell'Associazione;
- e) condanna penale passata in giudicato dell'associato o dei suoi rappresentanti, ovvero aver concordato l'appli-

Articolo 30 Decadenza, revoca e sospensione dalle cariche sociali



cazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.,
salvi gli effetti della riabilitazione;

- f) grave inadempimento - dovuto a negligenza o imperizia - delle mansioni affidate o violazione delle norme statutarie;
- g) ogni altra giusta causa.

La delibera di decadenza o revoca è adottata dal Consiglio Direttivo e comporta l'immediata sostituzione del soggetto dichiarato decaduto e revocato a norma del presente statuto.

Articolo 31 **Il segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Segretario è incompatibile con cariche di natura politica a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, e con cariche di natura associativa in associazioni concorrenti.

Ha una funzione di raccordo tra gli organi statutari e la struttura tecnica e di controllo della stessa.

Coadiuvando il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro funzioni, avvalendosi degli uffici, dei dirigenti e del personale dell'Associazione.

Cura l'attuazione delle disposizioni degli organi statutari. Propone relazioni, documenti e valuta sotto il profilo tecnico-giuridico le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e della Giunta, relazionando sempre al Consiglio Direttivo.



Verifica il corretto funzionamento degli uffici, delle strutture e dell'amministrazione dell'Associazione.

Controlla mandati di pagamento predisposti dall'Amministrazione secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo.

Propone relazioni e documenti sui più importanti problemi sindacali da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio. Dirige gli uffici e le strutture dell'Associazione impartendo le relative direttive al personale.

Di concerto con la giunta esecutiva, e nei termini che verranno definiti nel regolamento interno, provvede all'inquadramento, alle assunzioni e al licenziamento del personale.

Conserva gli atti, i documenti e libri sociali. Presenzia alle riunioni degli organi sociali dell'Associazione con voto consultivo ed assiste il presidente o chi per esso nella rappresentanza presso Autorità, Enti e Commissioni.

Il Consiglio Direttivo, anche su proposta della Giunta Esecutiva, può nominare un Vice Segretario.

In caso di impedimento o assenza, le funzioni del Segretario saranno temporaneamente esercitate dal Vice Segretario.

Il Segretario può delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Segretario.

Articolo 32 **Vice-segretario**



Articolo 33
Fondo
Comune
dell'Associazione

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti sino a che non siano erogate;
- c) dalle quote sociali annuali;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- e) dalle somme incassate per gli atti di libertà, per qualsiasi titolo (donazioni, proventi per prestazioni speciali rese agli associati e dagli stessi richieste, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto apposito registro degli inventari.

Deve essere data integrale esecuzione alle disposizioni del regolamento di amministrazione.

Il patrimonio nel caso di cui al successivo art. 31, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622).



L'esercizio contabile inizia il primo gennaio e termina al trentun dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo sarà predisposto dalla giunta esecutiva e successivamente approvato dal consiglio direttivo entro il mese di maggio dell'anno successivo o entro giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese per l'investimento dei capitali e per la gestione economica finanziaria.

Per la gestione economica e finanziaria provvederà a predisporre regolamento amministrativo.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso spese o indennità di carica sotto forma di gettone di presenza, eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo in conformità alle normative vigenti

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall'assemblea dei delegati in sede straordinaria, con voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il recesso da comunicarsi per raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta affissione all'albo della sede dell'associazione.

Articolo 34 **Esercizio** **Contabile**

Articolo 35 **Investimenti di** **capitali e gestione** **economica** **finanziaria**

Articolo 36 **Gratuità** **delle cariche** **sociali**

Articolo 37 **Modifiche** **statutarie**



Il recesso avrà effetto ai fini del pagamento della quota sociale dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 38
Recesso
dell'adesione
all'UPA

Il recesso dell'adesione all'Unione Provinciale Artigiani di Venezia e l'eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale artigiana, devono essere deliberate dall'Assemblea dei delegati in sede straordinaria, col voto di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 39
Scioglimento
dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'assemblea Generale dei soci nomina un collegio di tre liquidatori.

Articolo 40
Richiami
al codice civile

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 41
Effetto
dello statuto

Per l'effetto dell'entrata in vigore del presente statuto, le cariche sociali sono prorogate fino alla scadenza naturale del mandato ricevuto.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL GIORNO 17 GIUGNO 2013

Addì 17 giugno 2013, presso la sede operativa in via Maestri del Lavoro 50 in Chioggia, alle ore 20.30 in seconda convocazione, si è riunito il consiglio direttivo, giusta invito del 10/06/2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Revisione statuto dell' Associazione Artigiani di Chioggia
- 2 - Varie ed eventuali

Sono presenti i signori componenti del consiglio dei delegati:

Alfiero Pietro	Consigliere
Ballarin Giuseppe	Consigliere
Baruffaldi Eleno (<i>ha delegato Cimolin Dorianò</i>)	Consigliere
Bergo Enrico	Consigliere
Boscarato Piergiorgio	Consigliere
Boscolo Daniele Cegion	Delegato
Boscolo Alberto Berto	Delegato
Boscolo Densi	Consigliere
Boscolo Sergio Forcola	Delegato
Boscolo Gnolo Enri (<i>ha delegato Piergiorgio Boscarato</i>)	Delegato
Boscolo Zemelo Roberto	Delegato
Bullo G. Paolo (<i>ha delegato Michele Siviero</i>)	Consigliere
Boscolo Davide (<i>ha delegato Fontana Efrem</i>)	Consigliere



Cimolin Dorianò	Consigliere
Doria Roberto	Consigliere
Fidelfatti Paolo	Consigliere
Fontana Efreì	Consigliere
Garbo Ezzelino	Delegato
Grego Sandro	Presidente
Lanza Walter	Consigliere
Lunardi Pietro	Delegato
Manfredi Sandro <i>(ha delegato Penzo Maurizio)</i>	Consigliere
Marzolla Luca	Consigliere
Moschetta Francesca	Consigliere
Padoan Giuseppe	Consigliere
Penzo Maurizio	Consigliere
Perini Claudio	Vice-presidente
Ravagnan Alessandro	Delegato
Riviero Gilò	Consigliere
Siviero Michele	Tesoriere
Tiozzo Massimiliano <i>(ha delegato Boscolo Alberto Berto)</i>	Delegato
Toso Alessandro	Consigliere
Tonello Oriano	Consigliere

Sono Assenti i consiglieri delegati:

Boscolo Caporale Giovanni	Delegato
Boscolo Bragadin Roberto	Consigliere
Boscolo Liliano Contadin	
Ferro Ferdinando	

Lorenzutti Ferruccio

Penzo Renzo

Scarpa Luca

Sambo Tiziano

Consigliere

È presente il segretario Dott. Renzo Voltolina.

È presente inoltre il revisore dei conti Massimo Salvagno.

È presente il notaio Dott. Alessandro Caputo.

Constatata la regolarità dei presenti 34/42, il presidente apre la seduta del consiglio direttivo.

Revisione dello statuto

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare la modifica statutaria.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei delegati per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale .

Il presidente continua esponendo le motivazioni che hanno portato al rinnovo dello statuto, nate principalmente dalla necessita di renderlo maggiormente adatto ai tempi tenuto conto che l'attuale versione è del 1999.

Il risultato tiene conto delle indicazioni che sono emerse a livello nazionale e inoltre ha l'obiettivo risolvere alcune incongruenze che negli anni si sono evidenziate.

Il percorso è stato lungo e quindi l'incontro di oggi risulta



essere importante in quanto coronamento di un grosso lavoro fatto a tutti i livelli dalla commissione che ha iniziato il percorso di analisi all'attuale consiglio che lo ha discusso in diversi incontri.

Il presidente ringrazia quindi tutti i presenti.

Successivamente il notaio dott. Alessandro Caputo dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 41 articoli (quarantuno in lettere).

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n. 41 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Varie ed eventuali.

Nelle varie ed eventuali non emerge nulla di rilevante.

Alle 21.30 il presidente chiude l'assemblea.

Il segretario

Dott. Renzo Voltolina

Il presidente

Sandro Grego



Ottobre 2013
Impaginazione e stampa:
Tipografia Alfiero
Chioggia

